



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni

- **Codice della proposta:** COM(2025) 236 final del 16/05/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0236(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento si pone l'obiettivo di semplificare e migliorare l'attuazione della Politica Agricola Comune (PAC) dell'UE, in risposta a diverse sfide e preoccupazioni emerse negli ultimi anni. Essa s'inquadra nelle azioni di semplificazione indicate nel piano della presidente von der Leyen che mira a una prosperità sostenibile, stimolando la competitività, l'innovazione e la crescita nell'UE, illustrato nell'ambito degli "Orientamenti Politici della Commissione 2024-2029".

Completano il contesto generale della proposta:

- La Relazione di Mario Draghi: "The future of European Competitiveness" che evidenzia oneri normativi costosi, in particolare per le PMI agricole, e raccomanda sforzi coordinati per ridurli.
- La Bussola per la Competitività della Commissione che concretizza le raccomandazioni di Draghi, delineando una tabella di marcia strategica.
- La Comunicazione "Un'Europa più semplice e più rapida" che propone una nuova collaborazione tra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e i portatori di interessi per semplificare le norme dell'UE, con l'obiettivo di alleggerire gli oneri amministrativi di

almeno il 25% per tutte le imprese e del 35% per le PMI entro la fine del 2029.

- La Visione per l'Agricoltura e l'Alimentazione che sottolinea l'importanza di un dialogo costante con gli agricoltori e gli operatori del settore agroalimentare, puntando a rafforzare la competitività e l'attrattiva del settore. Semplificazione, ricerca, innovazione e digitalizzazione sono considerate chiavi per il successo..

Il primo anno di attuazione dei piani PAC ha coinciso con la guerra in Ucraina e una serie di calamità naturali, che hanno inciso notevolmente sui mercati e sulla produzione agricola dell'Unione. Le proteste degli agricoltori all'inizio del 2024 e le discussioni in sede di Consiglio europeo hanno evidenziato la necessità di una maggiore semplificazione.

La proposta è finalizzata a migliorare la competitività delle aziende agricole dell'UE, ridurre l'onere per agricoltori e pubbliche amministrazioni, assegnare le risorse in modo più efficace e affrontare le complessità che ostacolano l'utilizzo ottimale delle opportunità della PAC.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione: la base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto la proposta intende modificare sia il regolamento (UE) 2021/2115 che il regolamento (UE) 2021/2116.

Poiché gli atti legislativi, che si vanno a modificare, sono regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, anche le modifiche devono essere apportate sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto, ai sensi degli articoli da 38 a 44 TFUE del TFUE, l'Unione esercita la propria competenza adottando gli atti legislativi che definiscono e attuano la PAC. I regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, che vengono modificati per ovviare ad alcune difficoltà, semplificare e ridurre gli oneri amministrativi, fanno parte del quadro legislativo dell'UE per la PAC.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto si limita esclusivamente alla modifica di un numero limitato di disposizioni dei regolamenti esistenti, nella misura strettamente necessaria a conseguire gli obiettivi menzionati.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto

destinata a semplificare gli oneri amministrativi di Stati Membri, Amministrazioni nazionali e operatori che attuano la Politica Agricola Comune.

Dal punto di vista dell'intervento settoriale ortofrutticolo, la modifica dell'art. 52(2) del Reg. UE 2021/2115, è finalizzata a semplificare l'accesso all'aiuto finanziario rafforzato dell'Unione per le Organizzazioni di Produttori che attuano i programmi operativi con determinate condizioni.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Nell'ambito delle modifiche proposte al Reg. (UE) 2021/2115 e al Reg. (UE) 2021/2116, le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in particolare l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi è particolarmente sentita dagli agricoltori italiani e dalle pubbliche amministrazioni nazionali e regionali.

Con riferimento al settore ortofrutticolo, la modifica dell'art. 52(2) del Reg. UE 2021/2115 va valutata positivamente, in quanto concede alle Organizzazioni di Produttori (e, di conseguenza, agli agricoltori aderenti) la possibilità di beneficiare di un aumento percentuale dell'aiuto finanziario unionale a condizioni migliori rispetto a quelle originariamente previste.

Per quanto riguarda la condizionalità ambientale, si evidenziano i seguenti aspetti:

- la modifica relativa alla conformità dell'agricoltura biologica alle norme di condizionalità risponde alle richieste avanzate dal settore ed è supportata dalla valutazione che gli agricoltori biologici già rispettino i requisiti definiti dalle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7. La conformità alle suddette norme comporta che queste aziende non saranno più controllate né sanzionate nell'ambito della condizionalità, ma solo ai sensi del reg. (UE) 2018/848. Tuttavia, la necessità che l'intera azienda sia certificata in biologico limita significativamente la portata di tale modifica;
- a livello nazionale, le norme BCAA non sono settate su disposizioni nazionali già esistenti ma sulla base esclusivamente delle indicazioni contenute nei regolamenti comunitari e nelle linee guida fornite dalla Commissione. La modifica, pertanto, potrebbe essere di scarsa rilevanza.

La proposta prevede, inoltre, l'introduzione del principio per cui un beneficiario può essere oggetto di controlli in azienda per la PAC (inclusi quelli di condizionalità) una sola volta l'anno, venendo così incontro alle richieste del mondo produttivo di alleggerire e ottimizzare il sistema dei controlli.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Al fine di addivenire ad una celere approvazione della proposta, la discussione avverrà all'interno del Gruppo Semplificazione ANTICI nella filiera del Consiglio Affari Generali.

L'Italia, insieme ad altri 16 Stati membri, ha rappresentato la necessità che l'analisi del pacchetto fosse incardinata nella filiera CSA, Consiglio Agricoltura e Pesca. La Presidenza polacca ha richiesto il parere del servizio giuridico del Consiglio che ha sostenuto la legittimità della trattazione del

pacchetto semplificazione della PAC in sede ANTICI-AGS sebbene sia possibile che il COREPER II decida diversamente e riporti il pacchetto nella filiera agricoltura. Tuttavia, al momento è stata confermata la prosecuzione della discussione all'interno della filiera Consiglio Affari Generali.

Pur nella consapevolezza che per esigenze di una celere approvazione della proposta le integrazioni alla proposta possono essere limitate, l'Italia, in aggiunta alle questioni procedurali ha ribadito le principali richieste, che auspica possano essere prese in considerazione, come l'estensione della regola del disimpegno automatico per lo sviluppo rurale da n+2 a n+3, la semplificazione di alcuni aspetti relativi agli interventi settoriali e al settore vitivinicolo e l'emendamento all'art. 155 del Reg UE 2115 sulle regole di transizione sempre per lo sviluppo rurale (introduzione di alcune misure mancanti).

In riferimento all'intervento settoriale ortofrutta, pur accogliendo con favore la proposta di modifica dell'articolo 52 del Regolamento (UE) 2021/2115, si auspica che il presente intervento normativo possa comprendere ulteriori proposte di revisione, tutte orientate alla semplificazione della PAC e soprattutto al supporto degli operatori nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi operativi strategici.

Di seguito si riportano le richieste di modifica, non incluse nel testo, e già portate all'attenzione delle Istituzioni UE.

- **Art. 47(1), Reg. 2021/2115.**

La modifica si ritiene necessaria, al fine di perseguire e raggiungere in tempi adeguati e in modo più efficace gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ e di riduzione della plastica, conformemente agli obiettivi previsti dal regolamento PPWR. Infatti, si ritiene strategico e opportuno consentire investimenti in imballaggi ecologici, che nell'attuale formulazione sono limitati al solo campo della ricerca e della produzione sperimentale. Di conseguenza, si propone di eliminare tale limitazione dal testo.

- **Art. 49(1) Reg. 2021/2115.**

L'attuale formulazione dell'articolo 49 costituisce un limite per i prodotti trasformati, in quanto si preclude alle OP che commercializzano tali prodotti la possibilità di realizzare interventi e investimenti per le misure agro climatiche ambientali e la ricerca. In tale contesto, è preclusa la possibilità di effettuare investimenti finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione del consumo di anidride carbonica, nonché alla realizzazione di attività di ricerca e sviluppo innovative. Pertanto, si chiede di estendere alcuni riferimenti anche ai prodotti trasformati.

- **Art. 50(7) Reg. 2021/2115.**

I programmi operativi legati al nuovo Piano Strategico prevedono il rispetto di obiettivi molto ambiziosi in termini ambientali. L'art. 50, infatti, richiede il rispetto di due condizioni cumulative: da un lato, ogni programma operativo deve destinare una spesa pari almeno al 15% del totale agli obiettivi ambientali; dall'altro, il medesimo programma deve comprendere almeno tre azioni connesse agli stessi obiettivi. Tali condizioni rendono

difficilmente raggiungibili gli obiettivi dei programmi operativi da parte degli operatori. Di conseguenza, si propone di rendere queste due condizioni alternative.

- **Art. 51(1) Reg. 2021/2115.**

Con questa richiesta si prevede l'introduzione della possibilità di alimentare il fondo di esercizio delle Associazioni di Organizzazioni di produttori (ad oggi finanziabile soltanto con contributi degli aderenti all'AOP) anche attraverso i contributi dell'AOP stessa, al pari di quanto già previsto per le OP.

- **Art. 52(4) Reg. 2021/2115.**

Considerato che esistono molte altre tipologie di finanziamento per la ricerca e la sperimentazione (unionali, nazionali, regionali), che prevedono un miglior tasso di co-finanziamento, si rende necessario l'aumento dell'aiuto finanziario dei Programmi Operativi dal 50% all'80 senza ulteriori condizioni.

- **Art. 50(2) Reg. 2021/2115.**

Le disposizioni del Regolamento relative agli interventi nei c.d. "altri settori", rinviano espressamente all'articolo 50(2), concernente il settore degli ortofrutticoli, che stabilisce una durata minima di tre anni per i programmi operativi. In questo contesto, si evidenzia che per il settore delle patate - incluso tra gli "altri settori" nel Piano Strategico Nazionale - si è proceduto ad incentivare l'aggregazione in Organizzazioni di Produttori, che ha portato ad un aumento del numero delle stesse, specie nell'ultimo periodo. Di conseguenza, per consentire alle OP pataticole di nuova costituzione di attivare un programma operativo ai sensi della corrente PAC (in scadenza nel 2027), si propone di ridurre la durata minima dei programmi operativi da tre a due anni.

In relazione agli elementi di criticità della proposta di semplificazione della commissione, si evidenzia che non è stato previsto l'allungamento di un anno della possibilità di spendere le risorse della programmazione senza incorrere nel disimpegno (cosiddetta richiesta dell'N+3, almeno per il primo anno), la mancanza di regole per la transizione su alcuni interventi fondamentali per lo sviluppo rurale e, infine, la mancanza di una reale semplificazione nelle procedure di modifica del Piano strategico della PAC.

Le modifiche ritenute opportune consistono nell'aumentare l'ambito degli emendamenti qualificati come non strategici e ridurre agli elementi essenziali quelli suscettibili di modifiche strategiche. In ambito condizionalità ambientale, inoltre, in occasione del CSA del 6 giugno, è stata rappresentata l'opportunità di non limitare la conformità dell'agricoltura biologica, rispetto alle norme di condizionalità, alle sole aziende interamente certificate ma di estenderla anche alle aziende miste, al fine di rendere la semplificazione immediatamente applicabile. A tal riguardo è stato rilevato, infatti, che un alto numero di aziende certificate ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, a livello nazionale, sono condotte in forma mista e, per questo motivo, la certificazione dovrebbe essere riferita alla parcella condotta in biologico e non all'azienda agricola.

Sarebbe opportuno che le proposte di modifica fossero discusse in tavoli tecnici agricoli con i relativi esperti di settore.

Per quanto concerne la Gestione del rischio, la Riserva di Crisi PAC verrebbe limitata solo alle crisi di mercato, mentre in caso di calamità gli Stati membri potrebbero attivare, con risorse finanziarie del proprio attuale budget PAC (e quindi senza risorse aggiuntive), due nuovi interventi di gestione delle crisi; il primo all'interno dei pagamenti diretti (finanziato dal FEAGA) e l'altro attraverso lo sviluppo rurale (finanziato FEASR).

Non è chiaro se vi sia flessibilità finanziaria in caso di fondi non spesi. Vista, inoltre, la complessità della declaratoria e della delimitazione territoriale degli eventi catastrofici, la erogazione dei pagamenti di crisi non sembra possibile in tempi rapidi o comunque non nei tempi delle scadenze dell'esercizio finanziario. Sarebbe opportuno, pertanto, prevedere il riporto all'anno successivo delle risorse non utilizzate e l'erogazione entro un termine differente dall'esercizio finanziario, dal momento che gli eventi catastrofici, per loro natura, non sono prevedibili.

Quanto definito all'articolo 19 del REG (UE) 2115/2021, in Italia, ovvero il prelievo del 3% sui pagamenti diretti è stato attuato fin dal 2023 per l'intervento SRF.04 dedicato al Fondo Agricat.

La riformulazione dell'articolo 19 dovrebbe, pertanto, essere facoltativa, mantenendo la possibilità di continuare ad operare secondo l'impostazione iniziale.

Altro

La proposta di regolamento è stata già preliminarmente condivisa con le Regioni e le Province autonome, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni professionali. Sono ancora in corso di recepimento le osservazioni, tuttavia, sono state già espresse alcune perplessità sulla portata effettiva della proposta di semplificazione, le cui modifiche appaiono incidere poco sull'attuale assetto normativo.

Sulla condizionalità, in particolare, è stato ampiamente evidenziata la richiesta di estendere la conformità al biologico anche alle aziende che hanno un corpo separato al fine di assicurare che la semplificazione in termini di conformità alle norme di condizionalità riguardi anche le aziende miste e non esclusivamente quelle interamente certificate ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848. Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.

C. Valutazione d'impatto

La sezione contiene un'analisi degli impatti attesi **a livello nazionale**, a partire dalle informazioni e dai dati della valutazione d'impatto condotta dalla Commissione UE (se presente) e valorizzandone gli aspetti più rilevanti per gli interessi nazionali e/o per la posizione negoziale

italiana, soprattutto in termini di costi non adeguatamente considerati nell'analisi di impatto europea.

La proposta adottata dalla Commissione costituisce la cosiddetta "opzione zero" di non intervento a livello nazionale, ossia la situazione che si va prefigurando in caso di non intervento dei Governi in sede di Consiglio UE. Gli impatti attesi a livello nazionale andranno valutati a partire dalla proposta della Commissione, a cui eventualmente contrapporre proposte emendative nazionali (descritte alla lett. C, n. 3).

1. Contesto e problemi da risolvere: dimensione nazionale

I primi due anni di applicazione del PSP hanno evidenziato la estrema complessità per l'Italia, del processo di modifica del Piano. La proposta di semplificazione va nella giusta direzione ma richiede uno sforzo maggiore da parte dei servizi della Commissione.

Al momento, la modifica del PSP richiede un periodo valutabile intorno ai sei mesi, dalla raccolta delle richieste alle regioni fino alla data di approvazione della decisione di modifica. Si tratta di un periodo eccessivamente lungo e che con le attuali regole non è comprimibile. Ciò deriva da una richiesta di eccessivi dettagli da parte della Commissione europea in fase di approvazione del Piano strategico, il che ha portato ad una particolare complessità nella gestione del Piano e nelle procedure di modifica.

Per quanto concerne la Gestione del rischio, la modifica proposta all'articolo 19, che nella precedente formulazione prevedeva di applicare il prelievo annuale a tutti i percettori di pagamenti diretti, potrebbe comportare un livello del prelievo inferiore alla stima fatta ad inizio programmazione per il Fondo AGRICAT e, di conseguenza, anche un minor fabbisogno delle corrispondenti risorse FEASR allocate sull'intervento SRF.04, con il risultato di un minor plafond di risorse a disposizione del Fondo per il pagamento delle compensazioni.

Inoltre, la Riserva di Crisi PAC, che attualmente prevede uno stanziamento annuo di 450 milioni di euro, normalmente extra-budget, è attivabile su richiesta degli Stati membri colpiti da eventi calamitosi o turbative di mercato e l'Italia ne ha in passato beneficiato per il pagamento degli indennizzi agli agricoltori causati in particolare da alluvione e siccità. I due nuovi strumenti istituiti dalla modifica, rispettivamente nel I e II pilastro saranno finanziati attraverso una rimodulazione finanziaria tra interventi, quindi senza risorse aggiuntive.

Dal punto di vista delle modifiche proposte sull'intervento settoriale ortofrutta al regolamento (UE) n. 2021/2115, l'obiettivo è quello di aumentare la competitività delle Organizzazioni di Produttori e, di conseguenza, degli agricoltori ampliando la possibilità di ottenere più facilmente un sostegno rafforzato per i programmi operativi che comprendono determinati obiettivi ed interventi di carattere ambientale.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le scelte nazionali conseguenti le modifiche apportate ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE)

2021/2116 dovranno essere recepite nel piano strategico della PAC italiano. Per i pagamenti diretti dovrà essere conseguentemente modificato il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante *“disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”*.

Limitatamente ai pagamenti diretti, non vi sarà effetto sulle disposizioni recate dal decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 (meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della PAC).

Una maggiore semplificazione delle procedure di modifica porterebbe ad una migliore reattività del sistema del PSP in relazione alle necessità specifiche segnalate dal territorio e dagli operatori.

L'impatto delle modifiche di condizionalità appare di scarsa rilevanza rispetto all'attuale impianto delle norme descritte nel PSP, al netto della conformità del biologico alle norme BCAA, la cui portata incide prevalentemente in termini di riduzione degli oneri burocratici e amministrativi a carico degli agricoltori e delle amministrazioni coinvolte nei controlli.

In relazione alle modifiche proposte sull'intervento settoriale ortofrutta, a livello di incidenza sulla normativa nazionale, non si ritiene necessario un intervento di attuazione normativa, poiché la percentuale di aiuto finanziario unionale nell'ambito dei programmi operativi viene stabilita esclusivamente da norme di matrice UE.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta avanzata sull'art. 52(2) incide favorevolmente sulle competenze regionali e/o delle autonomie locali, in quanto le Regioni e le Province autonome competenti (deputate all'approvazione dei programmi operativi delle OP) sono agevolate nell'effettuare il controllo sulla percentuale di aiuto UE spettante alle OP.

Per i pagamenti diretti, attuati a livello nazionale, non si rilevano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Le modifiche che impattano sul settore ortofrutticolo non comportano effetti rilevanti sull'organizzazione della P.A., in termini di individuazioni di nuove autorità pubbliche, costi di adeguamento o eventuali ulteriori oneri amministrativi. In relazione alla possibile reintroduzione del regime per i piccoli agricoltori a seguito dell'innalzamento della soglia massima annuale concedibile, da 1250 € a 2500, non eliminerà oneri amministrativi in quanto i controlli amministrativi dovranno comunque essere effettuati.

Per la condizionalità, l'effetto congiunto della proposta di esclusione dai controlli e dalle sanzioni per:

- le aziende biologiche rispetto alle norme BCAA 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della condizionalità,
- i beneficiari, anche diversi dagli agricoltori, la cui superficie ammissibile dichiarata in

domanda geospaziale non supera i 10 ettari,
consentirebbe di ridurre significativamente la pressione sugli agricoltori e gli oneri amministrativi e finanziari delle Amministrazioni coinvolte nei controlli.

5. Impatto finanziario

Il progetto relativo alla modifica sul settore ortofrutticolo avrà un impatto finanziario esclusivamente a livello unionale e non sugli oneri nazionali, precisando che l'aiuto finanziario dell'Unione alle Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo, autorizzate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione dei programmi operativi, sarà comunque limitato a una determinata percentuale (dal 4,1 % al 5,5 %, a seconda del tipo di beneficiari e degli obiettivi perseguiti) del valore della produzione commercializzata di dette Organizzazioni di produttori.

La modifica proposta comporta la possibilità di aumentare i limiti di cui sopra di 0,5 punti percentuali nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni. Di conseguenza, si potrebbe riscontrare un aumento della spesa per l'Unione.

La copertura finanziaria degli interventi PAC sotto forma di pagamenti diretti è interamente a carico del bilancio comunitario. In ogni caso, le modifiche derivanti dall'approvazione della proposta di regolamento in oggetto non incidono sulle risorse comunitarie destinate all'attuazione del regime dei pagamenti diretti della PAC.

Le modifiche previste all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 mirano a ridurre la complessità della procedura di richiesta del sostegno al reddito, sia per i piccoli agricoltori che per le amministrazioni. Per aumentarne l'attrattiva e incoraggiare un numero maggiore di piccoli agricoltori a beneficiarne, è raddoppiato l'importo massimo del contributo concedibile nell'ambito del regime (da 2250 a 2500 €). È inoltre concessa agli Stati membri la possibilità di decidere nel Piano strategico della PAC, che il pagamento ai piccoli agricoltori non sostituisca i pagamenti diretti erogati a sostegno degli eco-schemi. Tale facoltà potrebbe aumentare l'attrattività del Pagamento per i piccoli agricoltori.

L'Italia, per la programmazione corrente, ha scelto di non attuare il regime in quanto, l'esperienza pregressa (2015-2022) ha mostrato uno scarso ricorso all'aiuto (tra il 2025 ed il 2022 è stato registrato un costante decremento delle adesioni che sono passate dal 53,4% dei percettori di pagamenti diretti registrato nel 2015 al 9,5 del 2022). Dalle prime analisi effettuate la modifica non appare apportare particolari benefici ai piccoli agricoltori anche in termini di riduzione di oneri amministrativi, considerato che il sistema italiano del pagamento di base si fonda ancora sui diritti all'aiuto (cosiddetti Titoli PAC).

La modifica dell'art. 52(2) del Reg. (UE) 2021/2115 comporterà un aumento delle possibilità per le OP e gli agricoltori aderenti di beneficiare di un sostegno percentuale aggiuntivo in caso di soddisfacimento di determinate condizioni previste nei programmi operativi, garantendo così alle OP di fronteggiare in maniera più agevole le spese per gli investimenti e contribuendo ad

aumentare la competitività degli agricoltori nella catena di approvvigionamento nel settore ortofrutticolo, nonché di incentivare l'aggregazione.

6. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Le modifiche previste all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/2115 mirano a ridurre la complessità della procedura di richiesta del sostegno al reddito, sia per i piccoli agricoltori che per le amministrazioni. Per aumentarne l'attrattiva e incoraggiare un numero maggiore di piccoli agricoltori a beneficiarne, è raddoppiato l'importo massimo del contributo concedibile nell'ambito del regime (da 2250 a 2500 €). È inoltre concessa agli Stati membri la possibilità di decidere nel Piano strategico della PAC, che il pagamento ai piccoli agricoltori non sostituisca i pagamenti diretti erogati a sostegno degli eco-schemi. Tale facoltà potrebbe aumentare l'attrattività del Pagamento per i piccoli agricoltori.

L'Italia, per la programmazione corrente, ha scelto di non attuare il regime in quanto, l'esperienza pregressa (2015-2022) ha mostrato uno scarso ricorso all'aiuto (tra il 2025 ed il 2022 è stato registrato un costante decremento delle adesioni che sono passate dal 53,4% dei percettori di pagamenti diretti registrato nel 2015 al 9,5 del 2022). Dalle prime analisi effettuate la modifica non appare apportare particolari benefici ai piccoli agricoltori anche in termini di riduzione di oneri amministrativi, considerato che il sistema italiano del pagamento di base si fonda ancora sui diritti all'aiuto (cosiddetti Titoli PAC).

La modifica dell'art. 52(2) del Reg. (UE) 2021/2115 comporterà un aumento delle possibilità per le OP e gli agricoltori aderenti di beneficiare di un sostegno percentuale aggiuntivo in caso di soddisfacimento di determinate condizioni previste nei programmi operativi, garantendo così alle OP di fronteggiare in maniera più agevole le spese per gli investimenti e contribuendo ad aumentare la competitività degli agricoltori nella catena di approvvigionamento nel settore ortofrutticolo, nonché di incentivare l'aggregazione.

La semplificazione delle procedure di approvazione del PSP ha due effetti

- 1) accorciamento dei tempi in relazione alle procedure per l'uscita dei bandi e l'erogazione dei fondi ai beneficiari;
- 2) certezza giuridica, evitando il ricorso a bandi condizionati alla approvazione della modifica del PSP.

La semplificazione del sistema dei controlli per le aziende biologiche, gli altri beneficiari diversi dagli agricoltori con superfici sotto i 10 ha, nonché la possibilità di prevedere un unico controllo in azienda all'anno, comporta:

- riduzione del tempo impiegato per conoscere le diverse norme e i costi di incertezza con un meno fattori di stress legati alla loro applicazione;

riduzione della pressione di controllo sulle imprese.

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)



Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni

- **Codice della proposta:** COM(2025) 236 final del 16/05/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0236 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1, paragrafo 13	Articolo 52, regolamento (UE) 2021/2115	La norma propone la modifica al paragrafo 2, secondo comma, del citato articolo 52, attraverso la semplificazione degli obiettivi necessari per l'accesso all'aumento dell'aiuto finanziario dell'Unione di 0,5 punti percentuali nel caso in cui il programma operativo comprenda uno o più interventi connessi ad uno degli obiettivi elencati nell'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) o j). L'obiettivo è quello di agevolare l'accesso al sostegno rafforzato al fine di aumentare la competitività delle Organizzazioni di Produttori e degli agricoltori ad esse aderenti. Non sono previsti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'aumento dell'aiuto finanziario riguarda

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

		esclusivamente la parte di sostegno a carico dell'Unione.
Articolo 1 paragrafo 9	Regime non attivato in IT	Nel caso in cui a seguito delle modifiche introdotte dalla proposta in oggetto, si opti per l'attivazione del regime, occorrerà modificare il Piano strategico nazionale della PAC e, conseguentemente, il DM 23 dicembre 2022.
Articolo 19	-legge 30 dicembre 2021, n. 234; DM 23 dicembre 2022, n. 660087 (art.9); -DM 30 dicembre 2022, n. 667236	Modifica dei decreti ministeriali.